Provvedimento finale ai sensi dell'art.2 L.241/90 s.m.i di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 66 del 26/11/2014 per decorrenza del termine di fine dei lavori entro i termini di cui all' art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i. e art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., e del punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010, di cui al procedimento avviato in data 25.03.2020 e comunicato con nota prot. n. 2212.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- la Direttiva 2001/77/CE;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
- il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
- la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela ladaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza.

Premesso che:

 il comma 1 dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;

- il comma 3 dello stesso art.12 sottopone ad autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di Servizi
 convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
 alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
 e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato art.12 dispone che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90 s.m.i.;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che "l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato";
- con D.M. 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.219 del 18/09/2010, il MISE emanava le "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonchè le linee guida tecniche per gli impianti stessi" (Linee guida nazionali);
- la Giunta Regionale con provvedimento n.3029 del 30/12/2010 adottava la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle linee guida nazionali;
- la Regione Puglia con L.R. n.25/2012 adottava una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Rilevato che:

- alla società Energy System Services srl con sede legale in Milano, alla Via Vincenzo Monti, 52, P. IVA 03392580712 e C.F. 03392580712, veniva rilasciata, con D.D.R. n. 66 del 26.11.2014 l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe, ubicato nel territorio del Comune di San Severo (FG), Località "Antonino da Piede" e delle opere e infrastrutture di connessione ricadenti nel Comune di San Severo;
- la detta D.D.R. n.66/2014 veniva pubblicata sul BURP n.166 del 4/12/2014 e notificata al destinatario in data 10.12.2014;
- l'inizio dei lavori a far data dalla pubblicazione dell' A.U. sul BURP era previsto entro la data del 4.06.2015;
- la società Energy System Services srl, con nota del 4.02.2015, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot.
 n. AOO_159_6.02.2015_000521, formulava richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori per un periodo pari a 24 mesi, adducendo la seguente motivazione:
 - ..."è intendimento della Società Energy System Services srl di attendere, prima di iniziare i lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto in questione, lo stanziamento di nuovi incentivi e partecipare al prossimo bando di stanziamento incentivi".
- in riscontro alla richiesta di cui sopra questa Sezione concedeva, ai sensi dell'art.5 della L.R. Puglia n.25/2012, la proroga richiesta, con determinazione dirigenziale regionale n.9 del 13.02.2015, di 24 mesi, fissando il nuovo termine di inizio dei lavori alla data del 4.06.2017, notificata alla società con nota del 25.02.2015, prot. n. 843;
- successivamente, stante l'entrata in vigore del D.L. n. 91 del 24/06/2014 (convertito in legge n. 116 del 11/08/2014) che all'art. 15 prevedeva la verifica preliminare di assoggettamento alla procedura di VIA di tutti gli impianti eolici a prescindere alla soglia di potenza; in considerazione del fatto che il procedimento amministrativo per l'impianto in oggetto si era concluso antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 30/05/2015 che regolamentava le modalità di applicazione del succitato art. 15 del D.L. 91/2014, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 2801 del 29/07/2016 invitava la società Energy System Service S.r.l. ad attivare, presso la competente Autorità Ambientale, la verifica di assoggettabilità a VIA, subordinando la data di inizio lavori (prorogata con D.D. n. 9/2015) al positivo esito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;
- in riscontro alla nota sopra citata la Società Energy System Services srl trasmetteva, con nota n.3729 del 14.10.2016, il Parere Stragiudiziale attestante la non applicabilità del DM 30/03/2015 relativamente

all'assoggettamento preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto eolico in oggetto. Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3793 del 19/10/2016 comunicava la conclusione dell'attività di verifica di insussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato del D.M. 30/05/2015 individuate ai fini dell'abbattimento della soglia oltre il quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Società Energy System Services srl, con nota acquisita al prot.n.1877 del 5.06.2017,comunicava la data per l'inizio lavori prevista per il 3.06.2017;
- in data 28.11.2017 con nota acquisita al prot.n.4548 del 28.11.2017, la Società Energy System Services srl, depositava la documentazione di cui all'art.7 della D.D.R. n.66/2014;
- agli atti della scrivente Sezione non è stata acquisita alcuna comunicazione attestante la fine lavori, ne
 tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è
 stato tempestivamente manifestato, questa Sezione, con nota prot.n.2212 del 25.03.2020 ha comunicato
 l'avvio del procedimento diretto all'adozione del provvedimento di declaratoria di decadenza ed inefficacia
 della Determinazione Dirigenziale n. 66 del 26/11/2014, rilasciata in favore della società Energy System
 Service S.r.l. assegnando un termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione per presentare
 eventuali osservazioni;
- la società Energy System Service S.r.l., in data 6.04.2020 con nota acquisita al prot.n.2739 ha formulato le proprie osservazioni al preavviso di declaratoria di decadenza comunicato dalla Scrivente con nota n.2212 del 25.03.2020.
- la scrivente Sezione, con nota prot.n.4132 del 15.06.2020, ha comunicato di non poter accogliere le osservazioni presentate dalla società Energy System Service S.r.l.

Fatte le premesse, l'Ufficio in termini generali osserva che:

- il D.M. 10/09/2010 al punto 15.5 prevede che l'autorizzazione unica fissi "... un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce con la dichiarazione di pubblica utilità ...";
- l'art. 5 c. 20 della L.R. 25/2012e s.m.i. stabilisce un termine per il completamento dei lavori pari a "... mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti ...";
- l'art.5 al comma 21 della succitata L.R.n.25/2012 prevede che "i termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi". Il comma 21 ter della stessa legge prevede che "relativamente agli impianti in ordine ai quali sia stato già comunicato l'avvio dei lavori ma che non abbiano conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile a causa della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito può essere richiesta una proroga, non superiore a dodici mesi, del termine di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.."
- L'art.7 della L.r. n.25/2012 recita al comma 1 che "le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale".
- La giurisprudenza vigente afferma, altresì, che nel caso di variante semplice rimangono i termini di efficacia originari del titolo, mentre nel caso della variante essenziale valgono nuovi termini indicati nel nuovo titolo (Cons. Stato Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324; Sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4704).

Preso atto che:

■ la D.D. n. 9 del 13/02/2015 ha prorogato il termine, in precedenza fissato dalla D.D. n. 66/2014, di inizio lavori.

Ritenuto che:

- la comunicazione, ovvero il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto avrebbe dovuto avvenire entro il termine del 03/12/2019;
- la configurabilità della variante di natura sostanziale (in quanto comporta una variazione delle aree interessate dall'intervento rispetto al progetto originariamente assentito con Determinazione Dirigenziale n.66/2014) si deve ritenere esclusa in quanto il titolo autorizzatorio originario ha perso efficacia in data 3 dicembre 2019 e che la presentazione della variante non è idonea di per sè a sospendere i termini di conclusione dei lavori;
- i termini di efficacia della DD n.66/2014 non possono ritenersi di fatto "paralizzati" dalla data di presentazione della variante in quanto quest'ultima non modifica i termini di inizio e di fine dei lavori. Viceversa soltanto con una proroga da concedersi prima della scadenza di ultimazione dei lavori sarebbe stato possibile differire i suddetti termini, ma nel caso di specie tale proroga non è stata richiesta, e, comunque, non ne ricorrevano i presupposti;
- che l'iter procedurale relativo alla variante non si sarebbe mai potuto concludere entro la data prevista per il completamento dei lavori, atteso che l'istanza di variante è stata depositata solo pochi giorni prima, pertanto la mancata istruttoria della suddetta istanza da parte della scrivente non può configurarsi come "una causa di forza maggiore", tenuto conto del fatto che un procedimento di variante fisiologicamente non poteva concludersi entro un lasso di tempo così limitato.

Rilevato infine che:

- agli atti della scrivente Sezione non è stata acquisita alcuna comunicazione attestante la fine lavori, ne tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è stato tempestivamente manifestato;
- l'Autorizzazione Unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza stabilite dalla normativa in materia e qui ribadite. In particolare la mancata comunicazione di fine lavori entro i termini previsti dall'art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., costituisce ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi, ove ciò fosse verificato, la perdita di efficacia del titolo con cui sono state autorizzate le opere;
- la pronuncia di decadenza ed inefficacia dell'autorizzazione unica è un provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i., dell'art.4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., e del punto 15.5.e punto 15.5) Parte III del D.M. 10-9-2010 ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti dell'autorizzazione unica per l'inerzia del titolare a darvi attuazione".

Visto l'avvio del procedimento, prot. 2212 del 25/03/2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 s.m.i., finalizzato alla adozione del provvedimento finale di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D.R. n.66 del 26/11/2014 per decorrenza del termine di fine dei lavori di cui all' art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i., dell'art.4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., e del punto 15.5.e punto 15.5) Parte III del D.M. 10-9-2010.

Considerato che, nella comunicazione di avvio del procedimento, si assegnava, altresì, prima della formale adozione del provvedimento finale di declaratoria ed inefficacia, di cui sopra, il termine di 10 gg dalla ricezione della stessa per presentare eventuali osservazioni, precisando che dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni veniva data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ritenuto che, la scrivente Sezione non può accogliere le osservazioni presentate da codesta Società in data 6.04.2020 con nota acquisita al prot.n.2739, atteso che i lavori per la realizzazione dell'impianto eolico non sono stati ultimati nel termine stabilito e previsto dal titolo autorizzatorio rilasciato con DD.n.66/2014 e che la richiesta di variante non modifica il termine di inizio e di fine dei lavori, ritenendo, altresì, verificato l'effetto decadenziale previsto per decorrenza del previsto termine di fine lavori come previsto dall'art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i.

Ritenuto necessario concludere il procedimento ai sensi dell'art.2 Legge 241/90 s.m.i., per tutto quanto riportato in precedenza, avviato in data 25.03.2020 e comunicato con nota prot. n. 2212, con l'adozione del provvedimento finale di dichiarazione di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l' esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,9 MWe, costituito da un unico aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, località "Antonino da Piede" (FG) nonché delle opere ed infrastrutture connesse, rilasciata con D.D.R. n.66 del del 26/11/2014, rilasciata in favore della società Energy System Service S.r.l. con sede legale in Milano, alla Via Vincenzo Monti, 52, P. IVA 03392580712 e C.F. 03392580712, per decorrenza del termine di fine dei lavori entro i termini di cui all' art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i., dell'art.4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., e del punto 15.5.e punto 15.5) Parte III del D.M. 10-9-2010.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

- di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di dichiarare la decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l' esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,9 MWe**, costituito da un unico aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di **San Severo**, località "Antonino da Piede" (FG) nonché delle opere ed infrastrutture connesse, rilasciata con **D.D.R. n.66 del del 26/11/2014**, rilasciata in favore della società **Energy System Service S.r.I.** con sede legale in Milano, alla Via Vincenzo Monti, 52, P. IVA 03392580712 e C.F. 03392580712, per decorrenza del termine di fine dei lavori entro i termini di cui all' art. 5, commi 19 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i., dell'art.4 della L.R. 31/2008 e s.m.i., e del punto 15.5.e punto 15.5) Parte III del D.M. 10-9-2010.
- Di procedere, con successivo atto dirigenziale, all'escussione della polizza fideiussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni in data 24/11/2017, per la mancata realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, a seguito della declaratoria di decadenza della D.D. n. 66 del 26/11/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia di cui alla Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 entro 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,

composto da 9 facciate sarà pubblicato:

- sul B.U.R.P.;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sull'Albo telematico.

Sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Soc. Energy System Service srl a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento finale,
- agli Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui alla D.D.R. n.66 del 26.11.2014.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Iadaresta Carmela, Responsabile della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Laura Liddo Il Dirigente della Sezione Carmela ladaresta